



# TeamSystem Labour review

| n. 252

# LYNFA Studio<sup>®</sup> e POLYEDRO Experience



**LYNFA Studio**, il sistema gestionale TeamSystem per il Professionista, si evolve grazie a POLYEDRO Experience.

Un nuovo modello di sistema gestionale: naturale, veloce e dinamico, costruito intorno alle esigenze del Professionista e dello Studio.

Con **POLYEDRO Experience** vogliamo farti navigare in modo rapido e intuitivo, senza le costrizioni dei menu gerarchici: per questo, abbiamo introdotto i contesti, in cui trovi informazioni, contenuti e strumenti specifici per ogni area funzionale.

Le funzioni più utilizzate e quelle più recenti vengono mostrate dinamicamente anche all'interno dei contesti.

Anche le maschere applicative e le procedure presentano un nuovo layout: semplice e navigabile.

Le aree di lavoro sono gestite in orizzontale tramite schede progressive: puoi passare da un'applicazione all'altra in modo naturale, come in un browser web.

**POLYEDRO Experience** è costruita sulla mobilità: **LYNFA Studio** è accessibile via web, dal dispositivo preferito, in qualunque momento della giornata. Per godere a pieno dei benefici dello "smart working" oppure sfruttare il telelavoro se necessario.

[www.teamssystem.com](http://www.teamssystem.com)

 **TeamSystem<sup>®</sup>**

**TeamSystem**  
Labour **review**

Periodico  
di informazione  
lavoristica  
e previdenziale

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino  
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

<b>Osservatorio del lavoro</b>	<b>2</b>
<b>Normativa e prassi in evidenza</b>	
Pensioni: l'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per il 2019	<b>10</b>
<b>Schede operative</b>	
Legge di Bilancio 2019: le novità per il lavoro	<b>15</b>
UniEmens anticipato: le istruzioni Inps	<b>19</b>
Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti	<b>21</b>
<b>Contrattazione collettiva</b>	
Rinnovi contrattuali dicembre 2018	<b>23</b>
<b>Scadenzario</b>	
Principali scadenze del mese di marzo	<b>27</b>

## Rapporto di lavoro

---

### **Congruenza tra apprendistato e formazione durante un periodo di distacco: chiarimenti ministeriali**

Il Ministero del lavoro, con nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, in risposta a una richiesta di parere, ha offerto chiarimenti sulla congruenza tra il contratto di apprendistato e la formazione durante un periodo di distacco.

Il parere precisa che le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all'apprendista il regolare adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva. Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l'effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell'apprendista definito all'atto dell'assunzione. Può verificarsi che nell'accordo di distacco venga previsto anche il distacco del tutor o l'indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor per consentire la piena e regolare attuazione del piano formativo.

Al fine di prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell'apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell'apprendistato, anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 17/1/2019, n. 1118**

### **Rimborso ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile: modalità in G.U.**

È stato pubblicato in G.U. n. 18 del 22 gennaio 2019 il D.P.C.M. 26 ottobre 2018, recante condizioni, termini e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38, D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, D.P.R. 194/2001, con le modalità del credito d'imposta.

**D.P.C.M. 26 ottobre 2018, G.U. 22/1/2019, n. 18**

### **Discriminatorio il riconoscimento della festività ai soli appartenenti ad alcune religioni**

La Corte di Giustizia UE, nella causa C-193/17 decisa il 22 gennaio 2019, ha stabilito che è costituisce discriminazione basata sulla religione la normativa nazionale che riconosce il Venerdì santo come giorno festivo solo per i lavoratori appartenenti a talune chiese cristiane e, di conseguenza, stabilisce che solo tali lavoratori hanno diritto, se chiamati a lavorare in tale giorno festivo, a un'indennità per festività.

**CGE, sentenza, 22/1/2019, C-193/17**

### **Caporalato: pubblicato l'avviso per la lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura**

Il Ministero del lavoro, in data 21 gennaio 2019, ha emanato un avviso pubblico che finanzia su tutto il territorio nazionale, con 23 milioni di euro, azioni di prevenzione delle pratiche illegali di intermediazione, reclutamento e organizzazione della manodopera. Le azioni finanziabili dal bando saranno incentrate sul miglioramento dei servizi per l'occupazione, nonché delle condizioni alloggiative e di trasporto dei lavoratori. Le domande potranno essere presentate entro le ore 16 del 15 aprile 2019.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avviso pubblico, 21/1/2019**

## **Lavoro domestico: accordo sui minimi retributivi 2019**

In data 15 gennaio 2019 è stato siglato, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo, l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico derivanti dalla variazione del costo della vita, avente decorrenza dal 1° gennaio 2019.

**Fidaldo, Domina, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accordo, 15/1/2019**

## **Aumento delle sanzioni per lavoro nero, orario di lavoro e sicurezza: la circolare INL**

L'INL, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti sulle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro "nero", orario di lavoro, somministrazione e distacco transazionale, previste dalla Legge di Bilancio 2019.

**INL, circolare, 14/1/2019, n. 2**

## **Modalità di verbalizzazione nelle ispezioni: i chiarimenti INL**

L'INL, con circolare n. 1 del 14 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in merito alle modalità di verbalizzazione in occasione delle ispezioni che hanno ad oggetto sia la materia lavoristica che contributiva e assicurativa, al fine di semplificare le attività di accertamento.

**INL, circolare, 14/1/2019, n. 1**

## **Contributi e fisco**

---

### **Retribuzioni convenzionali lavoratori italiani all'estero: regolarizzazioni contributive**

L'Inps, con circolare n. 13 del 30 gennaio 2019, ha illustrato l'ambito di applicazione del D.M. 21 dicembre 2018, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. L'Istituto fornisce, inoltre, le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2019.

**Inps, circolare, 30/1/2019, n. 13**

### **Lavoratori dipendenti: limite minimo retribuzione giornaliera e valori contributivi 2019**

L'Inps, con circolare n. 6 del 25 gennaio 2019, ha comunicato, relativamente all'anno 2019, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

**Inps, circolare, 25/1/2019, n. 6**

### **Calcolo aliquote contributive: nuovo applicativo per le aziende con lavoratori dipendenti**

L'Inps, con messaggio n. 356 del 25 gennaio 2019, ha comunicato il rilascio della nuova funzionalità "Calcolo aliquote contributive", utilizzabile da aziende e intermediari. L'applicazione consente, sulla base delle caratteristiche contributive dell'azienda e del profilo contributivo del lavoratore, di simulare il calcolo dell'aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato. È possibile visualizzare l'aliquota contributiva associata a un lavoratore sulla base del periodo di competenza, la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente, espresse secondo i costrutti UniEmens. È inoltre possibile visualizzare il dettaglio delle voci contributive che concorrono alla formazione dell'aliquota contributiva complessiva, con la relativa quota a carico del lavoratore. Il messaggio

precisa che le elaborazioni dell'applicazione in argomento non hanno natura certificativa ai fini della quantificazione dei contributi dovuti all'Istituto, in considerazione della rapida evoluzione delle norme in materia di contribuzione, ma rappresentano soltanto uno strumento di supporto per l'azienda e gli intermediari. In ogni caso, il sistema sarà progressivamente implementato con il rilascio dei programmi di verifica e calcolo, che saranno aggiornati nelle procedure gestionali dell'Istituto a seguito dell'introduzione di modifiche alla normativa vigente

**Inps, messaggio, 25/1/2019, n. 356**

## **Sisma centro Italia: nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi**

L'Inail, con circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, ha indicato il nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi nelle zone delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpite dai terremoti del 2016 e 2017, così come previsto dall'articolo 1, comma 991, lettera b), L. 145/2018. A seguito della normativa descritta il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019.

**Inail, circolare, 25/1/2019, n. 3**

## **Benefit ai dipendenti: per l'amministratore unico non opera l'esclusione dall'imponibilità**

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 10 del 25 gennaio 2019, ha offerto importanti precisazioni relativamente alla rilevanza fiscale dei benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, con riferimento ai benefit corrisposti all'amministratore unico, viene chiarito che non opera l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, in quanto la sua condizione lavorativa non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato. Concorrono, altresì, alla formazione del reddito di lavoro dipendente i benefit corrisposti ad personam. Invece, è possibile l'esclusione dall'imponibilità qualora i destinatari dei benefit siano inquadrabili all'interno di una categoria di dipendenti, intesa non soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile, ma a tutti i dipendenti di una certa tipologia.

**Agenzia delle entrate, interpello, 25/1/2019, n. 10**

## **730-4: specifica procedura se non è comunicata la variazione dell'intermediario**

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 3/E del 25 gennaio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla cessazione dall'incarico della ricezione dei modelli 730-4 e all'adozione di una procedura specifica qualora il sostituto d'imposta non comunichi la variazione dell'intermediario tramite il modello CSO. L'avvenuta risoluzione del rapporto di delega può essere comunicata tramite Pec all'Agenzia delle entrate da parte dell'intermediario cessato dall'incarico.

**Agenzia delle entrate, circolare, 25/1/2019, n. 3/E**

## **Indennità per fermo pesca 2018: istanze entro il 28 febbraio**

È stato registrato alla Corte dei Conti il D.I. 24 del 31 dicembre 2018, che ha disposto, per l'anno 2018 - nel limite di 11 milioni di euro per il fermo pesca obbligatorio e nel limite di 5 milioni di euro per il fermo pesca non obbligatorio - il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Le imprese interessate a ricevere l'indennità dovranno presentare una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, tramite il sistema telematico "CIGSonline". La procedura d'inoltrare e i relativi allegati con apposite istruzioni sono disponibili nella pagina web dedicata al fermo pesca.

Il decreto precisa che qualora le richieste aziendali superino il predetto stanziamento, la relativa indennità sarà ridotta proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

**D.I. 31/12/2018, n. 24**

## **Fondo di previdenza del clero delle confessioni diverse dalla cattolica: contributo invariato**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 20 del 24 gennaio 2019 il D.I. 21 dicembre 2018, che ha confermato in 1.722,08 euro annui l'importo del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2017.

**D.I. 21/12/2018, G.U. 24/1/2019, n. 20**

## **Gestione artigiani e commercianti: avvisi bonari con scadenza novembre 2018**

L'Inps, con messaggio n. 312 del 24 gennaio 2019, ha comunicato l'inizio delle elaborazioni per l'emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2018, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti.

Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti al percorso: "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" > "Posizione Assicurativa" > "Avvisi Bonari".

**Inps, messaggio, 24/1/2019, n. 312**

## **Quota 100 e riforma pensionistica: le Faq della Fondazione studi**

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 29 gennaio 2019, in attesa della prassi attuativa che consentirà di richiedere le nuove prestazioni pensionistiche varate con il D.L. 4/2019, ha pubblicato le prime Faq sulle nuove misure introdotte.

**Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 29/1/2019**

## **APE sociale: riapertura delle domande**

L'Inps, con messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019, ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, il cui periodo di sperimentazione è stato prorogato dall'articolo 18, D.L. 4/2019, al 31 gennaio 2019. Al fine di dare attuazione alle suddette previsioni, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, dal 29 gennaio 2019 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi 179-186, L. 232/2016. Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda. L'Istituto ricorda, infine, che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

**Inps, messaggio, 29/1/2019, n. 402**

## **D.L. 4/2019: modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata**

L'Inps, con messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019, ha indicato le modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata, in seguito all'emanazione del D.L. 4/2019.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN Inps, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci". Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione "NUOVA DOMANDA" nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

- per la pensione c.d. quota 100: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 100";
- per la pensione anticipata: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipa-

ta" > "Ordinaria";

- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Contributivo sperimentale lavoratrici".

Devono infine essere selezionati, in tutti e 3 i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande illustrata è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati all'intermediazione delle istanze di servizio all'Inps ovvero, in alternativa, utilizzando i servizi del Contact center.

**Inps, circolare, 29/1/2019, n. 395**

## **Assegno di ricollocazione: disabilitata la possibilità di richiesta per i beneficiari di NASpI**

L'Anpal, con notizia del 29 gennaio 2019, ha comunicato che è stata disabilitata nel portale Anpal la funzionalità di richiesta di nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori in NASpI. L'articolo 9, comma 7, D.L. 4/2019, dispone, infatti, che sia sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti beneficiari di NASpI da almeno 4 mesi.

**Anpal, notizia, 29/1/2019**

## **In G.U. il decreto per reddito di cittadinanza e quota 100**

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019, il D.L. 4 del 28 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Il reddito di cittadinanza (Rdc), istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, si propone come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni. Si prevedono anche incentivi contributivi per le aziende che assumono i beneficiari del reddito di cittadinanza e per chi decide di avviare un'attività di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda le novità in materia pensionistica, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'Ago e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps, nonché alla Gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, definita "pensione quota 100". Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a 2 o più Gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'Inps. I lavoratori privati potranno aderire all'opzione dal 1° aprile 2019 se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018.

Il D.L. 4/2019 prevede, infine, anche la proroga di APE sociale e di opzione donna.

**D.L. 28/1/2019, n. 4, G.U. 28/1/2019, n. 23**

## **Indennità antitubercolari: importi 2019**

L'Inps, con circolare n. 4 del 25 gennaio 2019, ha comunicato le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2, decreto Mef 16 novembre 2018, per l'anno 2019.

**Inps, circolare, 25/1/2019, n. 4**



## **Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere: telematizzazione domande**

L'Inps, con circolare n. 3 del 25 gennaio 2019, ha comunicato l'applicazione del regime telematico per la presentazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.

**Inps, circolare, 25/1/2019, n. 3**

## **Proroga del termine per il passaggio dal sistema DMAG al sistema UniEmens**

L'Inps, con messaggio n. 278 del 22 gennaio 2019, ha comunicato la proroga, per effetto dell'articolo 1, comma 1136, lettera b), L. 145/2018, al 1° gennaio 2020 dell'entrata in vigore dell'obbligo, per i datori di lavoro agricoli che occupano operai, di trasmettere le denunce all'Inps, mensilmente, attraverso il sistema UniEmens.

Per effetto della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è prorogato al 1° gennaio 2020 il termine previsto per il passaggio dal sistema di invio trimestrale dei dati retributivi e contributivi degli operai agricoli, mediante DMAG, al sistema di invio mensile dei dati medesimi tramite flusso UniEmens.

**Inps, messaggio, 22/1/2019, n. 278**

## **Stabilite le retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori italiani all'estero**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 14 del 17 gennaio 2018, il decreto 21 dicembre 2018 dei Ministeri del lavoro e dell'economia, che ha stabilito le retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori italiani all'estero.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, decreto, 21/12/2018, G.U. 17/1/2019, n. 14**

## **Maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale: istituito il codice tributo**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 7/E del 22 gennaio 2019, ha istituito il codice tributo "VAET" per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall'articolo 1, comma 445, lettere d) ed e), L. 145/2018.

**Agenzia delle entrate, risoluzione, 22/1/2019, n. 7/E**

## **Cnce: assoggettamento fiscale dei contributi versati a enti bilaterali**

La Cnce, con comunicato stampa del 21 gennaio 2019, ha offerto chiarimenti in relazione ai quesiti pervenuti in merito alla risposta a interpello n. 24/2018 dell'Agenzia delle entrate, riguardante l'assoggettamento fiscale dei contributi versati a enti bilaterali e delle prestazioni da essi erogate, precisando che la risposta del Fisco richiama esplicitamente quanto espresso dal Mef con circolare n. 55/1999 relativa alla contribuzione versata alle Casse Edili.

Con la richiamata risposta, quindi, l'Agenzia non ha introdotto alcuna novità rispetto alla normativa espressamente prevista per le Casse edili, ma, al contrario, ne ha riaffermato la validità generale applicabile anche da parte di altre fattispecie di Enti bilaterali. Viene confermata, cioè, la totale assoggettabilità dei contributi, ricevuti dalla Cassa, finalizzati a erogare prestazioni assistenziali di natura sociale e sanitaria (se non versati a un Fondo sanitario integrativo iscritto all'anagrafe nazionale.)

Pertanto, rimane invariata la procedura indicata con la comunicazione Cnce n. 152/1999, che prevede che ciascuna Cassa Edile/Edilcassa verifichi annualmente l'incidenza percentuale della spesa per prestazioni assistenziali erogate ai lavoratori e, dedotto il contributo a carico del lavoratore, comunichi il risultato alle imprese iscritte, affinché provvedano a incrementare di tale percentuale l'imponibile fiscale dei propri dipendenti operai.

**Cnce, comunicato stampa, 21/1/2019**

## **Agevolazioni contributive 2019: la Fondazione riepiloga incentivi e provvedimenti mancanti**

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con comunicato stampa del 21 gennaio 2019, ha riepilogato gli incentivi in vigore nel 2019 alla luce delle misure introdotte dall'ultima Legge di Bilancio e le misure attuative ancora da emanare. La Fondazione Studi, infatti, fa notare che se per alcune agevolazioni, già in vigore nel 2018, si presuppone che saranno mantenute le medesime modalità attuative anche quest'anno, per altre, invece, si attendono ulteriori provvedimenti, anche ai fini del necessario raccordo con le disposizioni normative già vigenti. È il caso degli incentivi Occupazione Mezzogiorno e Occupazione giovani eccellenze, di cui si attende una circolare esplicativa dell'Inps, e degli esoneri contributivi per le assunzioni di giovani under 30 e under 35. Per le modalità di fruizione di quest'ultimo incentivo, introdotto dalla L. 96/2018, di conversione del Decreto Dignità, si attende in particolare un decreto di Ministeri del lavoro e Mef, come previsto dallo stesso testo di legge.

La Fondazione studi ha anche riassunto gli incentivi in uno schema.

**Fondazione studi consulenti del lavoro, comunicato stampa, 21/1/2019**

## **Codice tributo per spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019, ha istituito il codice tributo "6897", per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017 e articolo 1, commi 78-81, L. 145/2018).

**Agenzia delle entrate, risoluzione, 17/1/2019, n. 6/E**

## **Valorizzazione qualifica professionale Istat in UniEmens**

L'Inps, con messaggio n. 2018 del 17 gennaio 2019, ha comunicato che il flusso UniEmens è stato integrato con l'elemento <QualProf>, nel quale dovrà essere valorizzata, a decorrere dalla competenza di febbraio 2019, la qualifica professionale Istat (CP2011) corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese di riferimento, al fine di rendere più agevole e veloce l'istruttoria per il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici. Il campo dovrà essere valorizzato mensilmente, anche se le mansioni attribuite rimangono invariate nel tempo e anche in caso di mancata prestazione lavorativa per ferie, aspettativa o assenza con titolo alla copertura figurativa.

La Legge di Bilancio 2017 ha infatti individuato le attività lavorative c.d. gravose, utili per l'accesso all'APE sociale e al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci; la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto nuove attività rispetto alle precedenti.

**Inps, messaggio, 17/1/2019, n. 208**

## **APE volontaria: recupero credito d'imposta**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 4/E del 14 gennaio 2019, ha istituito il codice tributo "APVE", denominato "APE VOLONTARIA – recupero credito d'imposta riconosciuto dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016", per consentire all'Inps di recuperare in compensazione, tramite il modello "F24 Enti pubblici" (F24 EP), il credito d'imposta annuo riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 177, L. 232/2016.

**Agenzia delle entrate, risoluzione, 14/1/2019, n. 4/E**

## **Autotrasportatori: incrementata la misura della deduzione forfetaria 2018**

Il Mef, con comunicato stampa n. 7 del 14 gennaio 2019, ha reso note le nuove misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2017, incrementate a

seguito di un aumento delle risorse disponibili, ad opera dell'articolo 23, D.L. 119/2018. Pertanto, riguardo agli importi delle deduzioni forfetarie, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), la deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir), per il periodo d'imposta 2017, passa da 38 a 51 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

**Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa, 14/1/2019, n. 7**

## **Gestione Artigiani e Commercianti: imposizione contributiva gennaio 2019**

L'Inps, con messaggio n. 133 dell'11 gennaio 2019, ha comunicato che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva. A seguito della predetta attività sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta, secondo le disposizioni di cui alla citata circolare n. 27/2018. I modelli F24 saranno disponibili, in versione precompilata, nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti" alla sezione "Posizione assicurativa" > "Dati del modello F24", dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento. È previsto, inoltre, l'invio di e-mail di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali l'Istituto è in possesso di recapito di posta elettronica.

**Inps, messaggio, 11/1/2019, n. 133**

## **Differimento termini autoliquidazione: le prime istruzioni Inail**

L'Inail, con circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, ha offerto le prime indicazioni sul differimento al 16 maggio 2019 dei termini per l'autoliquidazione 2019, come previsto dall'articolo 1, comma 1125, L. 145/2018, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione. La circolare, inoltre, disciplina il pagamento dei premi nel caso di cessazione dell'attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione.

**Inail, circolare, 11/1/2019, n. 1**

## **Pensioni: l'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per il 2019** **Inps, circolare, 28/12/2018, n. 126**

*L'Inps, con la circolare n. 126 del 28 dicembre 2018, ha fornito importanti chiarimenti relativi alla non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività c.d. gravose e degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.*

### **Il testo della circolare n. 126/2018**

**Inps, circolare, 28 dicembre 2018, n. 126**

**OGGETTO: Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). Esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**

#### **1. Premessa**

L'articolo 1, commi da 147 a 153, L. 205/2017, reca disposizioni in materia di esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita stabilito per l'anno 2019 per alcune categorie di lavoratori, individuate dall'allegato B della medesima legge, nonché per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al D.Lgs. 67/2011, a condizione che i medesimi siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; non sono destinatari della disposizione in esame coloro che accedono al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, di cui alla L. 232/2016, e i soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di APE sociale.

Nei confronti dei lavoratori destinatari dell'esclusione, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.

Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono state specificate le professioni di cui all'allegato B, L. 205/2017. Con il decreto 18 aprile 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1, commi 147 e 148, L. 205/2017 e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Istituto.

Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le modalità attuative dei commi 147 e 148 del citato articolo 1, con particolare riguardo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Inps, ai sensi del citato decreto 18 aprile 2018.

#### **2. Fattispecie per le quali trova applicazione l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita**

L'articolo 1, comma 147, L. 205/2017 prevede che "per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo

24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Pertanto, ai requisiti anagrafico e contributivo, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, L. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, commisurati rispettivamente a 3 e 4 mesi, non si applicano quelli relativi per il biennio 2019/2020, pari a 5 mesi ai sensi del decreto direttoriale 5 dicembre 2017 del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ne consegue che nei confronti degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, L. 214/2011, è fissato, anche per il biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, a condizione che gli stessi abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Per i medesimi soggetti il requisito contributivo richiesto per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, comma 10, L. 214/2011, rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Ai fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici in esame, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla L. 228/2012, e successive modificazioni, stante l'impossibilità di individuare, alla data di presentazione della domanda di pensione, il periodo richiesto dall'articolo 1, comma 148, L. 205/2017, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 241, L. 228/2012, che prevede il conseguimento del diritto a pensione solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate.

Il comma 152 dell'articolo 1 L. 205/2017 ha altresì disposto che "fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di cui ai commi 147 e 148 non si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni".

Si rammenta che l'articolo 24, comma 9, primo periodo, della L. 214/2011, stabilisce che i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, di cui al comma 6 del medesimo articolo, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021; il secondo periodo dello stesso comma 9 prevede che qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.

Ai fini di quanto sopra, per le specifiche categorie di lavoratori individuate dall'allegato B, L. 205/2017 e per i lavoratori impegnati nelle attività particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.Lgs. 67/2011, la disposizione in esame esclude, per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, l'incremento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni.

Pertanto, nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, il requisito anagrafico previsto di 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021.

### 3. Destinatari

L'articolo 1, comma 148, L. 205/2017, prevede che l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita si applichi alle seguenti categorie di lavoratori:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa

le professioni di cui all'allegato B, L. 205/2017, come specificato dall'allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.Lgs. 67/2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Si specifica che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Per il personale del comparto scuola e Afam, ai soli fini della sussistenza del requisito minimo contributivo dei 30 anni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, L. 449/1997; conseguentemente il suddetto requisito deve essere interamente maturato.

### **3.1 Lavoratori c.d. gravosi**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 148, lettera a), come specificato dall'allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:

- A. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- B. conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- C. conciatori di pelli e di pellicce;
- D. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- E. conduttori di mezzi pesanti e camion;
- F. personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- G. addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- H. insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
- I. facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- L. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- M. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- N. operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- O. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- P. lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del D.Lgs. 67/2011;
- Q. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

L'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere dall'anno 2019, trova applicazione nei confronti delle categorie professionali di cui sopra a condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività c.d. gravosa.

Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell'interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l'accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall'accredito di contribuzione figurativa e con esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, contribuzione figurativa correlata all'indennità di mobilità).

Ai fini del computo del requisito contributivo dei 10 e 7 anni si tiene altresì conto dei riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa (ad esempio, costituzione di rendita vitalizia). Con riferimento al requisito contributivo dei 7 anni si tiene conto, in particolare, dei soli riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa c.d. gravosa.

### **3.2 Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti**

L'articolo 1, comma 148, lettera b), individua come destinatari dell'esclusione in esame gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 67/2011, ossia

le seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla c.d. linea catena;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.

Per la verifica della sussistenza del requisito di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, D.Lgs. 67/2011 si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con la circolare n. 90/2017.

#### **4. Fattispecie per le quali non trova applicazione l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita**

L'articolo 1, comma 149, L. 205/2017, prevede che *"al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo"*.

Conseguentemente, l'esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto per l'anno 2019 non si applica ai lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi da 199 a 201, L. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi.

L'articolo 1, comma 150, L. 205/2017, stabilisce, inoltre, che *"la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"*.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari dell'indennità di APE sociale non si applica l'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita previsto dall'articolo 1, comma 147, L. 205/2017.

#### **5. Elementi documentali di valutazione delle domande e verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori c.d. gravosi**

Al fine dell'accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza del requisito previsto dalla lettera a) del comma 148 dell'articolo 1, L. 205/2017, relativo allo svolgimento delle professioni di cui all'allegato B, L. 205/2017, come specificato dall'allegato A del citato decreto 5 febbraio 2018 (cfr. precedente paragrafo 3.1), è accertata dall'Istituto, attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1180, L. 296/2006, regolamentato da apposito addendum al Protocollo 2018.

Con successivo messaggio, a seguito dell'approvazione del citato addendum, saranno fornite le relative istruzioni procedurali.

#### **6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate**

L'articolo 1, comma 151, Legge di Bilancio 2018, prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, D.Lgs. 165/2001, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che soddisfano i descritti requisiti di cui ai citati commi 147 e 148.

Per tali lavoratori il termine di pagamento, di cui all'articolo 3, D.L. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla L. 140/1997, dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, decorre dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa, secondo le disposizioni dell'articolo 24, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

In virtù di quanto disposto dal citato comma 151, il termine di pagamento decorre dal momento in cui l'interessato raggiungerà il requisito dell'anzianità contributiva o il requisito dell'età anagrafica, di cui all'articolo 24, D.L. 201/2011, come adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Pertanto, i dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell'esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la legislazione vigente.

Oltre il periodo temporale appena indicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato D.L. 79/1997, l'Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.

## **7 . Presentazione della domanda di pensione**

Per le modalità di presentazione delle domande di pensione in oggetto si rimanda al messaggio n. 4804 del 21/12/2018 "Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione".



## Legge di Bilancio 2019: le novità per il lavoro

**D** i seguito si analizzano le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2019 che riguardano il lavoro.

### Congedo del padre

La norma proroga al 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata da 4 a 5 giorni. Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

Anche per il 2019 il padre può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

### Al lavoro fino alla data del parto

Alle lavoratrici può essere riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Questa possibilità rimane comunque un'alternativa alla regola generale che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi allo stesso. Così come resta vietato adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.

### Smart working post maternità

La norma pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità avanzate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

### Bonus asilo nido

Dalle ore 10 di lunedì 28 gennaio sarà attivo sul sito Inps il servizio on line per richiedere il bonus asilo nido per il 2019, fino a un importo massimo di 1.500 euro su base annua, che può essere corrisposto, previa presentazione della domanda da parte del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati (c.d. contributo asilo nido) e in favore dei bambini di età inferiore a 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari. Per la presentazione della domanda occorre allegare la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione. Per i bambini di età inferiore ai 3 anni impossibilitati a frequentare gli asili nido, per la presentazione della domanda, occorre allegare l'attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che attesti l'impossibilità del bambino di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, a causa di una grave patologia cronica.

### Bonus giovani eccellenze

La Legge di Bilancio per il 2019, L. 145/2018 (G.U. n. 302/2018, S.O. n. 62) ha introdotto un nuovo

esonero contributivo per i datori di lavoro privati, che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:

- della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Le modalità di fruizione dell'esonero saranno definite dall'Inps mediante circolare, per espressa previsione del comma 714. L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione. Il comma 710 prevede che l'esonero non si applichi ai rapporti di lavoro domestico. Inoltre, non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale destinatario del bonus. In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, ma deve essere fruito nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti de minimis.

## Aumento delle sanzioni in materia di lavoro

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto, tra l'altro, l'aumento degli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti in ambito lavoristico che si riassumono nella seguente tabella. Altre sanzioni soggette ad aumento saranno identificate con apposito decreto ministeriale.

Maggiorazioni e decorrenze	Violazioni
Aumento del 20% dal 1° gennaio 2019	Lavoro nero: <ul style="list-style-type: none"><li>• da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo;</li><li>• tra 3.600 euro e 21.600 euro da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;</li><li>• da 7.200 euro a 43.200 euro oltre tale ultima soglia.</li></ul> In presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.

# Schede operative

	<p>Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, ad eccezione dell'utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l'arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa: 60 euro.</p> <p>Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione e selezione di personale, somma compresa tra 900 e 4.500 euro o, se senza lucro, tra 300 e 1.500 euro.</p> <p>Distacco transnazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tra 1.200 e 12.000 per chi circola su strada senza la documentazione richiesta;</li><li>• da 600 a 3.600 euro per inadempienze relative alla conservazione della documentazione;</li><li>• da 2.400 a 7.200 euro per inadempienze relative alla nomina dei referenti.</li></ul> <p>Orario di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• durata massima dell'orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni): tra 120 e 900 euro, ma se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione sale a un importo compreso tra 480 e 1.800 euro o, se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro;</li><li>• ferie annuali: tra 120 e 720 euro con maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro) o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta);</li><li>• mancato riposo giornaliero: da 60 a 180 euro, ma da 360 a 1.200 euro se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte, o da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta se ci si riferisce a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte.</li></ul>
Aumento del 10% dal 1° gennaio 2019	Violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro).
Aumento del 20% dalla data del decreto	Altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, che saranno individuate dal Ministro del lavoro, con proprio decreto.
<b>Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.</b>	

L'INL, con la circolare n. 2/2019, ha ricordato che le maggiorazioni trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad esempio il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).

Le previgenti disposizioni dell'articolo 14, D.L. 145/2013, che già avevano previsto il raddoppio degli importi sanzionatori contenuti nell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003, in materia di orario di lavoro, fatta eccezione "delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo"; si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione nel senso che gli importi sanzionatori indicati dalla Legge di Bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019.

Con la risoluzione n. 7/E/2019 dell'Agenzia delle entrate è stato istituito il codice tributo "VAET" per

il versamento, mediante modello F23, delle suddette maggiorazioni, denominato "Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall'articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145". In sede di compilazione del modello di versamento F23:

- nel campo 6 "codice ufficio o ente" è indicato il codice "VXX", dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della Provincia di appartenenza dell'ufficio territorialmente competente, come indicato nella "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari", pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it));
- nel campo 10 "estremi dell'atto o del documento" sono indicati gli estremi dell'atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 "codice tributo" è indicato il codice tributo "VAET".

## Rinvio termini autoliquidazione

L'Inail, con propria circolare n. 1/2019, ha reso noto che è stato disposto il rinvio al 16 maggio 2019 del termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019.

In particolare le nuove scadenze sono le seguenti:

- il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
- il termine del 16 febbraio 2019, previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata (che sarà pari al 50% del premio risultante dalle operazioni di autoliquidazione) in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019. Le altre 2 rate dovranno essere versate al 16 agosto 2019 e al 18 novembre 2019, entrambe nella misura del 25% del premio dovuto;
- il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.

Si fa presente che il differimento dei termini si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire ai premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane e a quelle del settore marittimo. Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall'Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione, continueranno a usufruire della riduzione prevista, che per l'anno in corso è pari al 15,24%.

Si segnala che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2019 non è più applicabile la riduzione prevista per il settore edile. La riduzione si applica alla regolazione 2018 nella misura dell'11,50%.

La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse edili e che non sussistano cause ostative alla regolarità (Durc on line).

## UniEmens anticipato: le istruzioni Inps

**L**'Inps aveva reso noto che, per favorire la liquidazione delle pensioni, avrebbe creato nell'ambito dell'UniEmens un flusso dedicato, c.d. anticipato, aggiuntivo a quello ordinario, con le informazioni necessarie e sufficienti alla liquidazione di una pensione provvisoria, in attesa del flusso definitivo scaturente dall'elaborazione degli stipendi, che deve essere spedito entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (ad esempio per le paghe di gennaio entro il mese di febbraio). Con il messaggio n. 4806/2018, l'Istituto ha comunicato che sono state individuate le specifiche tecniche del flusso UniEmens "anticipato", che il datore di lavoro potrà trasmettere dal 1° aprile 2019.

### Introduzione

Il flusso anticipato consentirà all'Inps di acquisire immediatamente le informazioni indispensabili per la determinazione dell'anzianità contributiva e sarà utilizzato solo nei casi in cui il computo del periodo contributivo corrispondente agli ultimi 2 mesi di lavoro costituisca condizione essenziale per il raggiungimento del requisito pensionistico.

La trasmissione del flusso sarà richiesta al datore di lavoro qualora il requisito contributivo per la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia maturi nei 2 mesi antecedenti la cessazione dal servizio, mentre non sarà necessaria nel caso di accesso al pensionamento a conclusione della fruizione dell'assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, di prestazione di accompagnamento alla pensione ai sensi dell'articolo 4, L. 92/2012, e del part-time agevolato.

Nell'ipotesi di denunce "anticipate", le prestazioni pensionistiche verranno liquidate con carattere di provvisorietà.

### Contenuto e trattamento

La denuncia "anticipata", oltre ai dati anagrafici del soggetto e della chiave (matricola azienda, competenza, codice fiscale lavoratore, Qualifica 1-2-3, tipo contribuzione, tipo lavoratore), dovrà contenere necessariamente le coperture settimanali. Dovrà essere inoltre valorizzata, nel mese di competenza in cui ricorre, la data di cessazione dal servizio e la relativa causale.

A differenza del flusso ordinario, quello anticipato non dovrà contenere le sezioni relative all'imponibile, al Mese precedente (elemento <MesePrecedente>), alle Variabili retributive (elemento <VarRetributive>) e alla Cig pregressa (elemento <CIGPregressa>). Per gli iscritti ai Fondi speciali dovrà essere compilata la sezione Fondo per la sola parte riferita alla valorizzazione della copertura previdenziale; in particolare i giorni di diritto per gli iscritti ai Fondi Ferrovie dello Stato ed ex Ipost. I dati relativi ai flussi anticipati verranno aggregati in una registrazione separata rispetto al resto del montante, non visibile in consultazione dell'estratto conto.

Il flusso anticipato andrà inviato con riferimento all'ultimo e al penultimo mese del rapporto di lavoro.

Al fine di evitare sovrapposizione tra le denunce anticipate e quelle ordinarie, afferenti la stessa competenza, e di accelerare l'elaborazione delle denunce anticipate, queste ultime possono essere trasmesse dal momento in cui si ha contezza e certezza delle coperture settimanali e, comunque, non oltre il 15° giorno del mese successivo alla competenza del mese.

Ad esempio, nel caso di un lavoratore che cessa il proprio rapporto di lavoro nel mese di maggio 2019, l'azienda può inviare la denuncia anticipata sia per il mese di aprile 2019 (penultimo mese di lavoro) che per il mese maggio 2019 (ultimo mese di lavoro), secondo le seguenti tempistiche:

- invio della denuncia di competenza aprile 2019 fino al 15 maggio 2019;
- invio della denuncia di competenza maggio 2019 fino al 15 giugno 2019.

Le denunce "anticipate" dovranno essere trasmesse attraverso i seguenti 2 canali alternativi:

- l'applicazione "Compilazioni on-line" presente sul sito dell'Istituto, seguendo le relative istruzioni;
- il flusso massivo; in questo caso il flusso dovrà essere contraddistinto tramite la compilazione dell'attributo <Composizione> di <PosContributiva> con il valore "AN".

I flussi "anticipati" non potranno contenere anche denunce ordinarie. Al flusso anticipato dovrà seguire il flusso telematico ordinario, che, una volta elaborato e acquisito, aggiornerà l'estratto contributivo.

Nel caso in cui al flusso anticipato non faccia seguito entro 3 mesi il flusso ordinario, quello anticipato verrà storicizzato ed annullato.

## Scadenza comunicazione annuale lavori usuranti

**E**ntro il prossimo 31 marzo dovrà essere inviata la comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'annualità precedente (2018).

### Introduzione

Gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, infatti, hanno diritto di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento e, con riguardo a questi lavori, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'ITL e agli Istituti previdenziali competenti.

Si tratta di:

- lavori particolarmente usuranti (articolo 2, D.M. lavoro 19 maggio 1999), come:
  - lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  - lavori in cassoni ad aria compressa;
  - lavori svolti dai palombari;
  - lavori ad alte temperature;
  - lavorazione del vetro cavo;
  - lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  - lavori di asportazione dell'amianto;
- lavori notturni (articolo 1, D.Lgs. 66/2003);
- lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (articolo 1, comma 1, lettera c), D.Lgs. 67/2011 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):
  - prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
  - lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc;
  - macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
  - costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
  - apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
  - elettrodomestici;
  - altri strumenti e apparecchi;
  - confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori, etc;
  - confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 67/2011).

Per adempiere occorre accreditarsi al sistema e compilare online il modello LAV\_US reperibile su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione degli enti interessati.

In caso di utilizzo del browser Internet Explorer 11 o una versione più recente, è consigliato impostare la visualizzazione di compatibilità prima di procedere alla compilazione della comunicazione.

### Procedura per accreditarsi

La procedura per accreditarsi al sistema è la seguente:

- compilare il modulo on line con i propri dati e procedere all'invio (la ricevuta stampabile di avve-

- nuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "Referente" del modulo);
- il Ministero del lavoro invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo (in caso di mancata ricezione della mail sarà necessario inviare una richiesta di supporto attraverso la piattaforma dell'URP on line);
  - inviare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento (datore di lavoro o soggetto autorizzato).

Dopo aver ricevuto le credenziali si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV\_US, avendo a disposizione l'archivio di tutti i moduli inviati.

Le comunicazioni attraverso il modello LAV\_US sono di diverso tipo:

- inizio lavoro a catena;
- lavoro usurante D.M. 1999;
- lavoro usurante notturno;
- lavoro usurante a catena;
- lavoro usurante autisti.

Il modello, nella sezione "Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività", chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione.

In caso di processi produttivi in serie o in "linea catena" (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc.) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall'inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

Sul sito Cliclavoro è disponibile una guida sintetica alla compilazione.



## Rinnovi contrattuali dicembre 2018

### Agenzie di somministrazione di lavoro – Ipotesi di accordo 21 dicembre 2018

In data 21 dicembre 2018 è stata siglata da Assolavoro e Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp l'ipotesi di rinnovo contrattuale per i lavoratori in somministrazione, con decorrenza 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2021.

#### **Durata massima e successione dei contratti (articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015)**

Per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra agenzia e lavoratore, a far data dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra le medesime parti è così articolata:

- a) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
- b) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

#### **Regime transitorio**

Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione, tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (agenzia e lavoratore) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, sono conteggiati, ai soli fini del computo dell'anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell'arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018).

#### **Regime delle proroghe (articolo 34, comma 2, D.Lgs. 81/2015)**

1. Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell'arco del limite legale di 24 mesi.
2. In caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall'utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.
3. Per le seguenti tipologie di lavoratori analiticamente individuate nella presente disposizione, al solo scopo di favorire al massimo la continuità occupazionale di tali lavoratori, il contratto può essere prorogato nei seguenti casi e nel limite massimo di 8 proroghe:
  - "lavoratori svantaggiati" di cui all'articolo 2, numero 4), lettere c), d) e f) e "molto svantaggiati" di cui al numero 99), Regolamento UE 651/2014, nonché i lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
  - lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell'ambito della procedura di cui all'articolo 3 della presente ipotesi di accordo recante disposizioni in materia di diritto soggettivo alla formazione;
  - lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura di cui all'articolo 6 della presente ipotesi di accordo;
  - tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di secondo livello e/o territoriale finalizzata ad assicurare forme di continuità occupazionale dei lavoratori;
  - lavoratori con disabilità di cui alla L. 68/1999 e successive modificazioni.
4. Resta inteso che sono esclusi dalla durata massima i contratti di somministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.
5. In merito alla tipologia di lavoratori di cui al comma 3, lettera c), le parti convengono di definire

con separata intesa un avviso comune volto a intervenire normativamente sul vigente impianto normativo, che al momento penalizza ingiustificatamente le possibilità di impiego di tali lavoratori.

Ulteriori fattispecie oggettive di proroga potranno essere individuate con riferimento ai Ccnl degli utilizzatori.

## **Implementazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (SAR)**

1. Allo scopo di favorire e implementare ulteriormente il vigente sistema di welfare e di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione le parti convengono sulle seguenti misure economiche:
  - ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato, pari ad almeno 110 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 1.000 euro a carico del Fondo di solidarietà bilaterale (FSB);
  - ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente assunti dalle agenzie con contratti di lavoro in somministrazione, sia a tempo indeterminato che determinato, pari ad almeno 90 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro a carico del Fondo di solidarietà bilaterale (FSB).
2. Le parti, in raccordo con il Comitato di gestione e controllo del Fondo di solidarietà, convengono di istituire un tavolo permanente di monitoraggio dell'andamento delle misure di cui al presente articolo riservandosi ogni intervento per la rimodulazione e/o il rifinanziamento delle stesse durante il loro periodo di vigenza.

## **Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale**

Le parti, nel condividere la necessità di individuare nuove modalità atte a favorire su larga scala lo sviluppo di un sistema formativo che implementi le capacità e le conoscenze dei lavoratori somministrati lungo tutto il percorso della loro vita lavorativa, convengono di introdurre il diritto da parte dei lavoratori ad accedere a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei termini e con le modalità di cui al presente punto.

### **Platea**

La misura è rivolta:

- ai lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione e almeno 110 giornate di lavoro;
- ai soggetti che terminano il percorso di cui all'articolo 6 della presente ipotesi di accordo.

### **Modalità di esercizio del diritto mirato**

Il lavoratore disoccupato in possesso dei suddetti requisiti e che intenda esercitare il diritto mirato può scegliere l'agenzia per il lavoro alla quale rivolgersi sulla base dell'offerta formativa della stessa.

L'esercizio del diritto deve avvenire entro 68 giorni dalla maturazione del requisito, a pena di decadenza dallo stesso, e in misura non superiore a una volta l'anno di calendario (1° gennaio-31 dicembre).

Gli sportelli sindacali possono svolgere attività di consulenza e/o assistenza per i lavoratori in merito alle procedure di attivazione della misura, che resta comunque in capo all'agenzia per il lavoro individuata dal lavoratore, anche sulla base di apposita modulistica predisposta dalla bilateralità.

### **Offerta formativa da parte delle agenzie per il lavoro**

Le agenzie per il lavoro che intendano aderire alla misura realizzano la propria offerta formativa sulla base delle attività formative professionalizzanti già in essere. A tal fine sono definite modalità

# Contrattazione collettiva

operative tali da garantire in ogni momento la visibilità agli utenti dell'offerta formativa proposta anche mediante apposita evidenza della stessa sui siti della singola agenzia e/o dell'associazione di categoria di appartenenza della stessa o di Forma.Temp.

L'attività formativa è definita dall'agenzia per il lavoro sulla base delle risultanze dell'attività di orientamento e bilancio di competenze e condivisa con il lavoratore.

L'offerta formativa può essere aggiornata anche quotidianamente.

## **Contenuti ed attività**

L'esercizio del diritto si articola secondo le seguenti fasi:

- presa in carico del lavoratore disoccupato da parte dell'agenzia per il lavoro scelta dallo stesso, da esercitarsi entro 2 mesi dall'attivazione del diritto;
- attività di orientamento e bilancio competenze (a processo minimo 2h+2h);
- condivisione con il lavoratore di un possibile percorso di formazione professionale individuato dall'agenzia per il lavoro e coerente con gli esiti delle attività svolte di orientamento e bilancio delle competenze.

Il limite minimo di durata del corso è di 30 ore comprensive del modulo obbligatorio, salvo che quest'ultimo non sia stato già effettuato secondo la vigente regolamentazione Forma.Temp, con esclusione dei patentini di mestiere e HCCP. Il limite massimo economico finanziabile per ciascun lavoratore è pari a 4.000 euro.

Tale formazione professionale rientra nel regime generale del placement previsto da Forma.Temp.

## **Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG)**

1. Le parti, a seguito di sperimentazione quadriennale derivante dal precedente Ccnl di settore, con il presente accordo di rinnovo intendono adottare definitivamente come modalità propria di utilizzo della somministrazione di lavoro il contratto di lavoro con monte ore retribuito e garantito, denominato MOG.
2. La finalità perseguita dalle parti è di ricondurre nell'ambito della somministrazione di lavoro altre tipologie contrattuali flessibili, occasionali o accessorie (come ad esempio il lavoro intermittente, ripartito, occasionale o accessorio, collaborazioni), in quanto forma contrattuale più tutelante e garantita nonché per agevolare l'utilizzo della somministrazione di lavoro in alcune aree aziendali o settori che maggiormente necessitano di rapporti di lavoro compatibili con le reali esigenze produttive ed organizzative delle aziende utilizzatrici.

## **Definizione del MOG con durata minima di 1 mese**

1. Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 1 mese, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice. Si esclude l'utilizzo del MOG per la sostituzione dei lavoratori assenti tranne nel caso in cui questi siano lavoratori in MOG.
2. L'agenzia è tenuta a comunicare preventivamente alle OO.SS. stipulanti l'attivazione e le eventuali proroghe/rinnovi dei contratti di cui al punto precedente. In caso di proroga del MOG originariamente stipulato ovvero di seconda attivazione le OO.SS. possono richiedere entro i successivi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione un incontro finalizzato alla stipula di un accordo necessario per l'operatività dell'istituto. In assenza di richiesta di incontro vale il principio del silenzio assenso. Anche al fine di evitare forme di dumping i contratti di cui al presente articolo sono sottoposti all'attività di monitoraggio demandata alle CSMT competenti per territorio.
3. Le parti individuano i seguenti settori nei quali, per periodi determinati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro per esigenze finalizzate ad incrementare la forza lavoro delle aziende utilizzatrici che operano in contesti connotati da una necessaria modulazione fles-

# Contrattazione collettiva

sibile della prestazione:

55 - ALLOGGIO

56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

79 - ATTIVITÀ SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

4. Le parti stipulanti si riservano la facoltà di individuare nuovi settori mediante specifiche intese.

## **Definizione del MOG con durata minima di 3 mesi**

1. Possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato della durata minima di 3 mesi, nel rispetto del principio di parità di trattamento retributivo e secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall'utilizzatore, garantendo al lavoratore una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell'orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l'azienda utilizzatrice.

2. Le parti individuano i seguenti settori nei quali, per periodi determinati, è consentito stipulare contratti di somministrazione di lavoro per esigenze finalizzate ad incrementare la forza lavoro delle aziende utilizzatrici che operano in contesti connotati da una necessaria modulazione flessibile della prestazione:

10 - INDUSTRIE ALIMENTARI

45 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)

49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 - TRASPORTO AEREO

52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

55 - ALLOGGIO

56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 - TELECOMUNICAZIONE

63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

79 - ATTIVITÀ SERVIZI AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR, SERVIZI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

80 - SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI

81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

86 - ASSISTENZA SANITARIA

87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

## Principali scadenze del mese di marzo

---

### giovedì 7 marzo

#### **Sostituti d'imposta – Modello CU – Invio telematico all'Agenzia delle entrate**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della CU2019, certificazione unica dei compensi corrisposti, nel 2018, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. locazioni brevi).

Si ricorda che, a seguito delle modifiche disposte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) all'articolo 4, D.P.R. 322/1998, la trasmissione telematica delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), fissato da quest'anno al 31 ottobre 2019.

### lunedì 18 marzo

#### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

#### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

#### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

#### **Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2018

#### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

#### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

## **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **mercoledì 20 marzo**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

## **domenica 31 marzo**

### **UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

### **Inps – Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al quarto trimestre 2018.

### **Enasarco – Contributi Firr**

Scade il termine per il versamento, all'Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2018.

### **Sostituti d'imposta – Consegna ai sostituiti del Modello CU (slitta a lunedì 1° aprile 2018)**

Consegna della CU2019, certificazione unica dei compensi corrisposti nel 2018, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



# Firma digitale

## AGYO FIRMA

Agyo Firma è la soluzione TeamSystem destinata a rivoluzionare il modo di lavorare degli Studi e risolvere tutte le problematiche legate alla firma.

Il servizio è basato su Agyo, l'innovativa piattaforma TeamSystem per la digitalizzazione dei documenti di Aziende, Professionisti e Pubblica Amministrazione, Integrato con il gestionale LYNFA Studio e con il servizio di Conservazione Digitale, per conservare in cloud i documenti.

### • PIÙ SICUREZZA

Puoi firmare i documenti con lo smartphone in modo comodo, rapido e totalmente sicuro.

### • MAGGIORE EFFICIENZA

Abbatti i tempi e i costi legati alla gestione dei documenti: stampa, firma e conservazione.

### • CLIENTI PIÙ SODDISFATTI

I tuoi clienti non dovranno più recarsi fisicamente presso lo Studio, risparmiando tempo.

Il pacchetto Agyo Firma comprende un set di servizi di firma elettronica:

- **Modulo di integrazione LYNFA Studio - Agyo**, che consente di gestire in automatico tutti i documenti e le relative informazioni chiave per avviare il processo di firma.
- **Firma Remota Qualificata**
- **Firma Remota Avanzata**
- **Abilitazione alla Firma Automatica Qualificata:** per sottoscrivere i file automaticamente e in modo massivo.

Agyo Firma può essere arricchito con servizi aggiuntivi che ampliano il numero di firme apponibili e dei firmatari, nonché le modalità di firma (ad esempio, la firma grafometrica).

Inoltre, con il servizio CCT - Conservazione Cloud TeamSystem è possibile conservare digitalmente i documenti firmati, a norma di legge e in tutta sicurezza.